



COMUNE DI FERRANDINA

Provincia di Matera

ORDINANZA N. 29

Prot.

OGGETTO: MISURE URGENTI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE. LIMITAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

IL SINDACO

PREMESSO che la vendita al dettaglio su aree pubbliche viene svolta, oltre che dagli assegnatari dei posteggi nei mercati e dagli spuntisti, anche dai venditori in modalità itinerante

CONSIDERATA la grave emergenza sanitaria determinata dall'epidemia da COVID-2019, riconosciuta a livello internazionale dalla stessa Organizzazione Mondiale per la Sanità con la dichiarazione del 20/01/2020 e successive;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8, 9 e 11 marzo 2020 che dettano misure atte a contrastare la diffusione del contagio del virus;

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge del 23 febbraio 2020 n.6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato sulla G.U. Del 23 febbraio 2020 n.45, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020 n.13 che all'art. 2 dispone che le autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

RITENUTO che occorra, in attuazione delle raccomandazioni e cautele prescritte dall'autorità governativa porre in atto a livello locale tutte le misure utili a impedire un ulteriore aggravamento dello stato sanitario della popolazione agendo sui fattori quali le occasioni di assembramento suscettibili di favorire la diffusione del contagio, ed in ogni caso riducendo al massimo la mobilità delle persone;

RITENUTO che la situazione impone di adottare con somma urgenza misure aggiuntive rispetto a quelle vigenti, tese a evitare ulteriori e possibili episodi di contagio da COVID-19, tenuto conto delle gravissime e irreparabili conseguenze che deriverebbero dall'ulteriore incremento dei soggetti affetti da positività da COVID-19 e di concreto rischio di paralisi alla assistenza agli ammalati per insufficienza di strutture e strumentazione sanitarie idonee, nel Comune, a fronteggiare un aggravio dell'emergenza già in atto, stante la curva dei contagiati da virus;

ATTESO che il contagio può verificarsi con la semplice frequentazione, il D.P.C.M. Del 4 marzo reca la citata prescrizione del "Rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro;

DATO ATTO che si sta registrando, sia a livello nazionale che regionale, un forte incremento del numero dei contagi;

CONSIDERATO che con Ordinanza n. 5 del 15 marzo 2020, il Presidente della Regione ha disposto l'obbligo della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario mantenendo lo stato di isolamento di 14 gg. per tutti i soggetti che fanno ingresso in Basilicata provenienti dall'estero o dai territori di tutte le altre regioni;

VERIFICATO che diversi venditori ambulanti provengono da Comuni vicini e dalle regioni confinanti e in particolare dalla Puglia;

VALUTATO che allo scopo di assicurare tutte le misure preventive di contenimento del contagio (definita dall'OMS pandemia) indicate dal Governo Centrale, **si ritiene opportuno limitare la vendita sulle aree pubbliche, ai soli commercianti residenti nel Comune di Ferrandina, anche al fine di poter speditamente ricostruire ogni eventuale catena di contagio;**

RITENUTO che ricorrano le condizioni di estrema necessità e urgenza richiamate dall'art. 3 del Decreto Legge 23/2/2020 nr. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e seguenti per l'adozione dei provvedimenti straordinari in materia sanitaria e di igiene pubblica previsti dall'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, e di conseguenza di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

VISTO l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che recita espressamente: *"in particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale..."*;

VISTO l'art. 50, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. a norma del quale: *"in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti"*.

ORDINA

in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, **con decorrenza dal 23/03/2020 e fino al 03 aprile 2020**, salvo proroga:

- **di limitare la vendita su aree pubbliche, ai soli commercianti residenti nel Comune di Ferrandina;**
- di imporre agli stessi, per la vendita delle merci, l'utilizzo di guanti monouso e dei dispositivi di protezione individuale (DPI), inibendo ai clienti di toccare le merci esposte in vendita.
- di fare osservare alla propria clientela, il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro;

DISPONE

1. di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio online comunale e sul sito <https://www.comune.ferrandina.mt.it/>
2. di incaricare la Polizia Locale di Ferrandina della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
3. che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Matera;
 - Polizia Locale del Comune di Ferrandina;
 - Comando Stazione Carabinieri di Ferrandina;
4. che copia della presente ordinanza sia notificata agli operatori commerciali provenienti dai comuni vicini e dalle regioni confinanti.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Residenza Comunale, 21 marzo 2020

IL SINDACO
PROF. GENNARO MARTOCIA

